

Metodi e fonti: note metodologiche

29 settembre 2017

Per informazioni: statistiche@bancaditalia.it
www.bancaditalia.it/statistiche/index.html

Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori¹

Il fascicolo trimestrale *Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori* contiene informazioni sul sistema creditizio e finanziario (fino all'edizione in uscita a giugno 2017 tali informazioni erano pubblicate nel [Bollettino Statistico](#)). In particolare, il fascicolo include tavole sulla ripartizione dei fidi concessi dal sistema bancario e dagli altri intermediari finanziari, sulle caratteristiche e la numerosità dei prenditori di fondi, sul rapporto banca-affidato, sulla qualità del credito e sulle condizioni di affidamento (tassi e garanzie). Come ausilio alla corretta individuazione e interpretazione delle tavole è stata predisposta una mappa dei contenuti del fascicolo, scaricabile al seguente [link](#).

Indice

Avvertenze generali	2
Diffusione dei dati	2
Le principali revisioni metodologiche.....	2
La tutela della riservatezza dei dati	4
Fonti e riferimenti normativi.....	4
1. Le segnalazioni di vigilanza	4
2. La rilevazione di Centrale dei rischi.....	5
3. La rilevazione analitica dei tassi di interesse.....	6
Implicazioni delle differenze normative tra le segnalazioni di vigilanza e le segnalazioni di Centrale dei rischi.....	7
Glossario	8

¹ Informazioni aggiuntive sul contenuto di questa pubblicazione possono essere richieste via e-mail all'indirizzo statistiche@bancaditalia.it.

Avvertenze generali

Le tavole incluse nel fascicolo *Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori* in formato pdf riportano i dati sul trimestre di riferimento. Le serie storiche complete e ulteriori informazioni sugli stessi fenomeni sono disponibili nella [Base dati statistica \(BDS\)](#).

I dati si riferiscono, ove non altrimenti indicato, alle operazioni effettuate dagli intermediari creditizi e finanziari con soggetti residenti diversi dalle Istituzioni finanziarie e monetarie, indipendentemente dalla divisa nella quale sono regolate; gli importi denominati in valute diverse dall'euro sono contabilizzati in euro al tasso di cambio di fine periodo.

Nelle tavole che riportano informazioni sugli stessi fenomeni tratte da fonti alternative, le eventuali discrepanze negli aggregati riflettono le differenze nelle rispettive normative segnaletiche.

I totali di riga e di colonna di talune tavole possono non quadrare con la somma delle componenti a causa dei dati non ripartibili; ulteriori minime discrepanze tra aggregati riferiti allo stesso fenomeno sono ascrivibili ad arrotondamenti.

Per agevolare la lettura dell'andamento temporale dei prestiti può essere utile fare riferimento anche alle tavole CARB0200 e CARB0300 del fascicolo [Banche e moneta: serie nazionali](#) che contengono dati, rispettivamente, sulle consistenze delle sole cartolarizzazioni e sui flussi di cartolarizzazioni e altre cessioni di prestiti che sono stati cancellati dagli attivi dei bilanci bancari in base al cosiddetto principio di *derecognition*.

Diffusione dei dati

Il fascicolo è pubblicato con frequenza trimestrale, orientativamente entro il terzo mese successivo alla data di riferimento; le informazioni riguardano la situazione in essere all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

L'aggiornamento delle serie storiche nella BDS avviene con la stessa tempistica. Le informazioni riportate nella versione pdf del fascicolo sono statiche, ovvero corrispondono alle ultime disponibili alla data di pubblicazione e non vengono riviste. Per contro, nella BDS gli stessi dati sono periodicamente rivisti per tenere conto delle rettifiche trasmesse dai segnalanti.

La data di pubblicazione è riportata nel [Calendario delle diffusioni statistiche](#) presente sul sito della Banca d'Italia e si riferisce al giorno in cui le informazioni sono rese disponibili nella BDS (il formato pdf può differire di pochi giorni).

Le principali revisioni metodologiche

Dati con maggior profondità storica riferiti ad alcuni fenomeni contenuti nel fascicolo *Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori* sono disponibili tra le *Tavole non più aggiornate – Struttura e operatività di banche e altri intermediari finanziari (Bollettino statistico)* raggiungibili dall'indice dei contenuti della [BDS](#).

La tavola 1 riassume le principali cause di discontinuità nei dati diffusi.

Cronologia delle principali cause di discontinuità

Data della discontinuità	Oggetto	Descrizione
Gennaio 1999	Revisione del concetto di autorità bancarie centrali	In relazione all'avvio della terza fase dell'Unione monetaria europea e alle connesse modifiche nelle segnalazioni di vigilanza si è provveduto a ridefinire il concetto di autorità bancarie centrali; di conseguenza, si è passati da "rapporti con Banca d'Italia e Ufficio Italiano dei Cambi" a "rapporti con Banca d'Italia e Banca Centrale Europea". Tale cambiamento ha avuto impatto sia sulle regole segnaletiche sia sulla classificazione settoriale della controparte.
Gennaio 2002	Nuova soglia di rilevazione di Centrale dei rischi	La soglia di rilevazione per le segnalazioni di Centrale dei rischi è stata ridotta a 75.000 euro, da 77.469 (equivalente a 150 milioni di lire). Questa innovazione ha ampliato anche il perimetro della rilevazione sui tassi di interesse attivi.
Marzo 2004	Nuova rilevazione campionaria trimestrale sui tassi di interesse	Con la Circolare n. 251 del 17 luglio 2003 la rilevazione campionaria trimestrale sui tassi di interesse attivi e passivi è stata profondamente rinnovata nei contenuti ed è stato ampliato il numero di banche segnalanti.
Marzo 2005	Modifica classi di grandezza	In relazione a quanto stabilito dal Nuovo accordo sul capitale (Basilea II) che considera la soglia di un milione di euro come uno dei criteri di separazione tra la clientela retail e quella corporate si è provveduto a modificare di conseguenza la disaggregazione per classi di grandezza del prestito.
Settembre 2006	Classificazione per settori della clientela	Le classificazioni inerenti alla settorizzazione della clientela sono state adeguate al nuovo assetto disciplinato dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 . Taluni aggregati sono stati inoltre modificati per enucleare dal concetto di clientela ordinaria le informazioni della Cassa depositi e prestiti spa (CDP), in precedenza classificata nel settore Amministrazioni pubbliche e ora inclusa fra le Istituzioni finanziarie monetarie.
Ottobre 2008	Segnalazioni nuove province	Le informazioni incorporano le province di nuova costituzione indicate negli aggiornamenti della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 ; fino a settembre 2008 si faceva riferimento (per continuità statistica) alla situazione delle province esistente al 1° gennaio 1996.
Dicembre 2008	Schema di rilevazione delle segnalazioni di vigilanza	Con la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 è stato ridisegnato lo schema di rilevazione delle segnalazioni di vigilanza che le banche sono tenute a inviare alla Banca d'Italia. Di conseguenza le tavole statistiche di fonte segnalazioni di vigilanza sono state profondamente rinnovate nella struttura e nei contenuti.
Dicembre 2008	Nuovo concetto di breve termine nelle segnalazioni di vigilanza	Nelle tavole di fonte segnalazioni di vigilanza il concetto di "breve termine" viene ora riferito a una durata inferiore ai 12 mesi, contro i 18 considerati precedentemente.
Gennaio 2009	Nuova soglia di rilevazione di Centrale dei rischi	La soglia di censimento della Centrale dei rischi è stata ridotta a 30.000 euro da 75.000.
Giugno 2009	Nuovo concetto di breve termine nella rilevazione di Centrale dei rischi	Nella rilevazione di Centrale dei rischi, il concetto di breve termine viene ora riferito a una durata inferiore ai 12 mesi, contro i 18 considerati prima di tale data.
Giugno 2010	Classificazione Ateco 2007	In sostituzione della precedente classificazione di cui alla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 , viene adottata la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, predisposta dall'Istat e armonizzata a livello internazionale.
Giugno 2010	Applicazione dei principi contabili internazionali	Sono entrate in vigore nuove disposizioni normative in tema di segnalazioni di vigilanza, in base alle quali i prestiti includono tutti i crediti cartolarizzati, o altrimenti ceduti, che non soddisfano i criteri di cancellazione previsti dai principi contabili internazionali (IAS). L'applicazione di tali principi ha infatti comportato la re-iscrizione in bilancio di attività precedentemente cancellate e delle passività a

		esse associate, con un conseguente incremento delle serie storiche dei prestiti.
Giugno 2011	Inclusione della Cassa depositi e prestiti spa (CDP) nel novero degli enti segnalanti	Le tavole statistiche sui prestiti tratte dalle segnalazioni di vigilanza delle banche (ad esclusione delle segnalazioni riguardanti l'attività degli sportelli) includono anche le segnalazioni della CDP.
Dicembre 2014	Classificazione della clientela per settore istituzionale	Per effetto del recepimento dei nuovi criteri di classificazione per settori istituzionali del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010), si sono determinate talune discontinuità nelle serie storiche, con particolare riguardo ai dati riferiti ai settori delle società finanziarie e delle società non finanziarie, sia residenti che non residenti e, di riflesso, anche sulla classificazione per Ateco, in particolare per le attività finanziarie e assicurative (codice K).
Maggio 2016	Albo unico	A seguito della riforma del Titolo V del Testo unico bancario (TUB) introdotta dal d.lgs. 141/2010, le finanziarie ex artt. 106 e 107 del TUB nella versione antecedente al citato decreto confluiscono nel nuovo albo unico, con conseguente dismissione degli albi specializzati.

La tutela della riservatezza dei dati

La Banca d'Italia attua le misure necessarie per garantire che le informazioni pubblicate in forma aggregata non siano riconducibili in alcun modo a singoli segnalanti o soggetti appartenenti alla clientela. Da un punto di vista operativo, con riferimento al fascicolo *Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori*, ogni dato pubblicato deve essere ricavato a partire dalle informazioni acquisite da almeno tre enti economici segnalanti e riferite ad almeno tre soggetti di controparte. Tali criteri non si applicano quando gli enti che possono essere identificati acconsentono alla pubblicazione dei rispettivi dati individuali.

Fonti e riferimenti normativi

Le informazioni contenute nel fascicolo *Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori* si basano sulle segnalazioni periodiche che gli intermediari creditizi e finanziari devono, a norma di legge, inviare alla Banca d'Italia, in particolare:

- le segnalazioni di vigilanza;
- la rilevazione di Centrale dei rischi;
- la rilevazione analitica dei tassi di interesse.

1. Le segnalazioni di vigilanza

Le segnalazioni di vigilanza sono richieste dalla Banca d'Italia alle istituzioni creditizie ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 385/1993 (Testo unico bancario, TUB).

Gli intermediari, sulla base degli schemi segnaletici (cfr. [Circolare n. 154 del 22 novembre 1991](#)) e della frequenza prevista, sono tenuti a inviare secondo il calendario comunicato le informazioni (di norma, consistenze di fine periodo e dati di flusso) sulle poste patrimoniali ed economiche, sulle operazioni (ad es. forma tecnica, tipologia dei titoli negoziati o gestiti, durata originaria e residua, divisa) e sulle controparti (localizzazione e attività economica), nonché ulteriori elementi utili per l'analisi dei diversi profili tecnici (concentrazione degli impieghi, struttura della raccolta, esposizione verso l'estero, rapporti creditizi con un andamento anomalo, ecc.).

Per approfondimenti sul contenuto delle singole segnalazioni e sui principi di valutazione delle varie poste contabili si rimanda alla [Circolare n. 272 del 30 luglio 2008](#).

2. Le segnalazioni di Centrale dei rischi

La [Centrale dei rischi](#) (CR) è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla L. 130/1999, organismi di investimento collettivo del risparmio) intrattiene con la propria clientela. Con tale base dati la Banca d'Italia si propone di fornire agli intermediari partecipanti uno strumento utile a migliorarne la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito. Gli intermediari possono utilizzare queste informazioni sia nella fase di monitoraggio dell'esposizione nei confronti dei propri affidati, sia in quella di concessione dei finanziamenti a nuova clientela; ciò determina potenziali benefici anche per i soggetti segnalati, in quanto vengono favoriti, per la clientela meritevole, l'accesso al credito e la riduzione dei relativi costi.

I dati raccolti con la CR sono utilizzati dalla Banca d'Italia anche nello svolgimento dei compiti di vigilanza, nella valutazione dei prestiti costituiti a garanzia nelle operazioni di politica monetaria, nell'attività di analisi e ricerca in campo economico-finanziario.

La partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per:

- a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del TUB (l'obbligo di partecipazione riguarda pertanto le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB;
- c) le società di cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (società di covered bond) di cui alla L. 130/1999;
- d) gli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in crediti;
- e) la Cassa depositi e prestiti spa.

Gli intermediari partecipanti segnalano alla CR anche le esposizioni di pertinenza delle proprie filiali all'estero, limitatamente a quelle assunte nei confronti dei soggetti residenti in Italia.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare mensilmente alla Banca d'Italia la posizione debitoria di cui risulta titolare, all'ultimo giorno del mese di riferimento, ciascun cliente singolarmente e in coobbligazione con altri soggetti (cointestazioni e società di persone) qualora la stessa uguagli o superi le previste soglie di censimento.

Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all'intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni di investimento):

- il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a 30.000 euro;
- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è di importo pari o superiore a 30.000 euro;
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 euro;
- la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro;
- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 euro;
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 euro;
- la posizione in sofferenza viene integralmente passata a perdita;
- l'intermediario ha ceduto a terzi crediti non in sofferenza per un valore nominale pari o superiore a 30.000 euro;

- l'intermediario ha ceduto a terzi crediti in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro.

Ai fini del calcolo delle soglie di censimento, gli intermediari – con riferimento al medesimo cliente – devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale ed estera.

Il modello di rappresentazione dei rischi, in vigore dal 1° gennaio 2005 e regolato dal 15° aggiornamento della [Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991](#), comprende una ripartizione per categorie di censimento (rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, garanzie ricevute, derivati finanziari), una sezione informativa (operazioni effettuate per conto di terzi, operazioni in pool, crediti acquisiti originariamente da clientela diversa da intermediari-debitori ceduti, rischi autoliquidanti-crediti scaduti, crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi) e una serie di qualificatori atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere (ad es. durata originaria, durata residua, divisa).

Il corretto funzionamento della CR si fonda sulla piena collaborazione e sul senso di responsabilità degli intermediari partecipanti. Questi ultimi, per le relazioni dirette che intrattengono con la clientela e per la connessa disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati.

3. La rilevazione analitica dei tassi di interesse

La rilevazione campionaria trimestrale dei tassi di interesse attivi, istituita ai sensi dell'art. 51 del TUB, è regolata dalla [Circolare n. 251 del 17 luglio 2003](#). La rilevazione, in vigore dalla data contabile di marzo 2004, ha lo scopo di raccogliere informazioni circa le condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sulle operazioni di credito.

Le informazioni sui tassi attivi sono rilevate distintamente per ciascun cliente; sono oggetto di rilevazione i prestiti (eccetto le sofferenze) concessi alla clientela ordinaria – escludendo quindi autorità bancarie e banche – dalle filiali italiane degli intermediari partecipanti, rientranti nelle seguenti categorie di censimento: rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca. Gli intermediari sono tenuti a inviare le informazioni richieste per ciascun nominativo per il quale, alla fine del trimestre di riferimento, la somma dell'accordato o dell'utilizzato dei suddetti finanziamenti segnalata alla CR sia pari o superiore a 75.000 euro.

Per tutti i finanziamenti oggetto della rilevazione in essere alla fine del trimestre, gli intermediari segnalano i numeri computistici e le competenze, queste ultime distinte in interessi e commissioni e spese.

I tassi di interesse pubblicati nelle tavole statistiche vengono calcolati come media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela – escludendo le operazioni a tasso agevolato – secondo la seguente formula:

$$t(\%) = [(competenze * 365) / \text{numeri computistici}]$$

Per le nuove operazioni a scadenza, le banche segnalano il tasso annuo effettivo globale (TAEG, definito nella [direttiva 87/102/CEE](#)) e l'ammontare del finanziamento concesso; nelle tavole statistiche viene pubblicato il tasso medio, ottenuto ponderando i tassi segnalati per i rispettivi importi.

Implicazioni delle differenze normative tra segnalazioni di vigilanza e segnalazioni di Centrale dei rischi

Le principali differenze metodologiche tra le segnalazioni di vigilanza e quelle di CR sono le seguenti:

- limite di censimento: nelle segnalazioni di CR gli intermediari comunicano il totale dei crediti verso i propri clienti superiori a 30.000 euro e il totale delle sofferenze per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro;
- intestazione del credito: l'intermediario tenuto alla segnalazione degli importi alla CR corrisponde al titolare giuridico del credito anche nei casi in cui il rischio non risulti in carico allo stesso; nelle segnalazioni di vigilanza invece il segnalante corrisponde al titolare del rischio del credito (fenomeno rilevato come "crediti ceduti e non cancellati");
- rilevazione della controparte: le posizioni di rischio della CR sono intestate sempre a nome del cliente a cui è stato concesso il credito, mentre nelle segnalazioni di vigilanza si segnala il debitore effettivo (ad es. nelle cessioni di credito pro soluto in CR viene segnalato per cassa il cedente mentre nelle segnalazioni di vigilanza si segnala il debitore ceduto);
- localizzazione territoriale: in CR la localizzazione della controparte corrisponde univocamente al domicilio o sede legale, indipendentemente dall'ubicazione degli stabilimenti produttivi che hanno richiesto l'affidamento, mentre nelle segnalazioni di vigilanza rileva il luogo di insediamento della controparte;
- finanziamenti concessi dalle filiali estere di banche italiane ai residenti in Italia: la filiale estera non invia le segnalazioni ai fini di quelle di vigilanza, mentre per la CR sussiste l'obbligo di censire tali posizioni in capo alla casa madre;
- trattamento delle ditte individuali (famiglie consumatrici e produttrici): nelle segnalazioni di vigilanza gli intermediari sono tenuti a segnalare distintamente i rapporti con le famiglie a seconda che queste agiscano come produttrici o come consumatrici; al contrario non è possibile operare tale distinzione con riferimento ai dati della CR.

Glossario

Accordato operativo

Ammontare del credito direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace.

Attività economica della controparte (Ateco 2007)

Raggruppamenti delle unità istituzionali sulla base dell'attività produttiva prevalente. A partire da giugno 2010 l'attività economica svolta dalla clientela è rappresentata sulla base della classificazione Ateco 2007 pubblicata dall'Istat (www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco). Nel rispetto dei vincoli di riservatezza delle informazioni, in taluni casi vengono calcolate aggregazioni di sezioni e divisioni. In particolare l'attività economica della clientela è ripartita nelle singole sezioni da A a N e nell'insieme delle sezioni da O a T. Della sezione C viene dato il dettaglio delle divisioni 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 e le seguenti aggregazioni di divisioni: 10 + 11 + 12; 13 + 14 + 15; 17 + 18, 20 + 21; 29 + 30; 16 + 32 + 33. Della sezione J viene fornito anche il dettaglio della divisione 61. In talune tavole l'attività economica è invece rappresentata a livello di macroattività "industria" (sezioni da B a E), "costruzioni" (sezione F), "servizi" (sezioni da G a T).

Breve termine

Si intende una durata fino a 12 mesi. Sino alla data contabile di dicembre 2008 per le segnalazioni di vigilanza e di marzo 2009 per le segnalazioni di Centrale dei rischi, il concetto si riferiva invece a una durata fino a 18 mesi.

Classe di grandezza del fido globale accordato

Il fido globale accordato è l'importo totale dei prestiti concessi a ciascun affidato dall'insieme degli intermediari segnalanti alla Centrale dei rischi.

Classe di grandezza del fido globale utilizzato

Il fido globale utilizzato è l'importo totale dei prestiti effettivamente erogati a ciascun affidato dall'insieme degli intermediari segnalanti alla Centrale dei rischi.

Competenze

Si compongono di interessi e spese e commissioni. Per interessi si intende la somma degli importi maturati a tale titolo (sono inclusi anche gli interessi di mora). Nel computo di spese e commissioni è compreso ogni onere che sia strettamente connesso con l'operazione di finanziamento e non costituisca un recupero di spese sostenute dalla banca.

Concessione (*forbearance*)

Le misure di *forbearance* costituiscono delle modifiche alle originarie condizioni contrattuali della linea di credito che la banca concede (ad es. la banca può concedere al cliente una riduzione del tasso di interesse oppure può disporre un allungamento della durata del prestito). Tali misure di *forbearance* possono riguardare clienti *performing* in difficoltà finanziaria (*forborne performing exposures*) oppure clienti classificati in stato di deterioramento (*non performing exposures with forbearance measures*). In questo ultimo caso, le esposizioni, pur appartenendo alla categoria dei deteriorati, acquisiscono un *provisioning* superiore rispetto alle altre posizioni *non performing*, divenendo crediti suscettibili di rilancio e di rientro in uno stato di positività.

Durata originaria tasso

Identifica il periodo contrattualmente stabilito entro il quale il tasso di interesse non può cambiare. Tale variabile di classificazione è valorizzata solo per i rischi autoliquidanti e per i rischi a scadenza; tuttavia per convenzione ai rischi a revoca è attribuita la classe di durata "tasso di interesse variabile o determinato per un periodo fino a 1 anno".

Ente segnalante

Soggetto che produce le segnalazioni da cui sono tratte le informazioni pubblicate. Si tratta delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico del TUB, delle società di intermediazione mobiliare, degli Organismi di investimento collettivo del risparmio e della Cassa depositi e prestiti spa. Le diverse tavole presentano dati riferiti a una o più tipologie di segnalanti.

Finanziamenti a procedura concorsuale

Categoria di censimento della Centrale dei rischi nella quale confluiscono i crediti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a imprese in procedura concorsuale segnalate a sofferenza.

**Flussi trimestrali soggetti
rettificata all'inizio e non
rettificata a fine periodo****in sofferenza
in sofferenza**

UTILIZZATO: esposizione complessiva per cassa dei soggetti qualificati in sofferenza rettificata a inizio periodo che, alla fine del trimestre di riferimento, sono stati segnalati non in sofferenza rettificata dal sistema. Il valore considerato è quello di fine periodo.

NUMERO DI AFFIDATI: numero di affidati che erano qualificati in sofferenza rettificata a inizio periodo e che, alla fine del trimestre di riferimento, sono stati segnalati non in sofferenza rettificata dal sistema. Il valore considerato è quello di fine periodo.

Garanzie ricevute

Categoria di censimento della Centrale dei rischi nella quale confluiscono le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. In particolare devono essere segnalate le garanzie reali esterne, ossia le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall'affidato (ad es. terzo datore di ipoteca); le garanzie personali di prima istanza; le garanzie personali di seconda istanza, la cui efficacia è condizionata alla cui efficacia è condizionata alla previa escussione del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

La categoria di censimento non comprende i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria.

IMPORTO GARANTITO: importo del credito per il quale sono state rilasciate da terzi garanzie personali o reali.

NUMERO AFFIDATI: numero di soggetti che ha rilasciato agli intermediari creditizi garanzie reali e personali allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. Fino a marzo 2010 l'informazione si riferiva alle sole garanzie personali.

Garanzie rilasciate

Si intendono tutte quelle operazioni quali le accettazioni, gli impegni di pagamento, gli avalli, le fidejussioni, le aperture di credito documentario e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari attraverso cui questi ultimi si impegnano a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi.

L'aggregato comprende crediti di firma connessi con operazioni di natura finanziaria (concessi a sostegno di operazioni volte all'acquisizione di mezzi finanziari) e i crediti di firma connessi con operazioni di natura commerciale (concessi a garanzia di specifiche transazioni commerciali). Nei casi in cui non è possibile operare la ripartizione tra crediti di firma connessi con operazioni di natura commerciale e crediti di firma connessi con operazioni di natura finanziaria, l'attribuzione deve essere effettuata per intero alla tipologia di operazioni alla cui copertura è ragionevole ritenere che risulti in prevalenza destinata la garanzia.

UTILIZZATO: corrisponde all'importo delle garanzie effettivamente concesse.

Importo garantito

Ammontare relativo alla quota assistita da garanzia reale. Rientrano in questa categoria tutte le garanzie di natura reale quali il pegno, l'ipoteca e il privilegio che insistono su beni del soggetto affidato (garanzie interne) o su beni di soggetti diversi dall'affidato (garanzie esterne). Se il fido è coperto da privilegio, l'importo garantito non comprende l'effettivo controvalore della garanzia, stante la difficoltà di determinare, nella maggior parte dei casi, l'importo relativo.

Inadempienze probabili

Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. La valutazione della banca è effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati; non è pertanto necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad es. una crisi del settore istituzionale industriale in cui questi opera). I dati sono espressi al lordo delle svalutazioni e al netto dei passaggi a perdita. Essi comprendono le attività cedute e non cancellate.

Italia:**Nord Ovest**

L'area comprende Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia.

Nord Est

L'area comprende Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Centro

L'area comprende Toscana, Marche, Umbria e Lazio.

Sud

L'area comprende Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Isole

L'area comprende Sicilia e Sardegna.

Localizzazione della controparte

Area geografica, regione, provincia della sede legale o del domicilio delle controparti che intrattengono rapporti con le banche. Eventuali marginali differenze tra le distribuzioni dei dati di fonte segnalazioni di vigilanza e quelle di fonte Centrale dei Rischi sono riconducibili alle

differenti modalità di rilevazione utilizzate dai due sistemi informativi (cfr. precedente paragrafo “Implicazioni delle differenze normative tra Segnalazioni di vigilanza e segnalazioni di Centrale dei rischi”).

Margine disponibile

Differenza positiva tra il fido accordato operativo e il fido utilizzato. Viene calcolato per ogni operazione segnalata da ciascun intermediario alla Centrale dei rischi senza alcuna compensazione né fra le operazioni che presentino sconfinamenti né fra gli intermediari che segnalino lo stesso affidato.

Numeri computistici

Si ottengono moltiplicando i saldi dei conti elaborati per ogni operazione eseguita (addebiti e accrediti) per i giorni di valuta relativi (ossia per la quantità di giorni per i quali i conti sono rimasti con il saldo per valuta evidenziato) e poi cumulando tali prodotti. Essi rappresentano un elemento necessario per il calcolo degli interessi creditori e debitori. Per i prestiti il cui rimborso prevede un piano di ammortamento, i numeri computistici sono calcolati facendo riferimento al debito residuo; per le operazioni di sconto si considera il netto ricavo.

Numero di affidati

Numero dei soggetti (persone fisiche, persone giuridiche, cointestazioni) a nome dei quali sono pervenute, alla data di riferimento, una o più segnalazioni alla Centrale dei rischi a fronte della concessione di prestiti o di garanzie rilasciate.

Numero di banche affidatarie

Numero di banche che hanno concesso un affidamento a un medesimo soggetto.

Nuove sofferenze nel trimestre

Ammontare dei rapporti per cassa relativi ai soggetti segnalati per la prima volta in sofferenza alla Centrale dei rischi nel corso del trimestre di riferimento.

Nuove sofferenze rettificata

UTILIZZATO: esposizione complessiva per cassa dei soggetti che, alla fine del trimestre di riferimento, presentano per la prima volta una delle condizioni previste per essere qualificati in sofferenza rettificata a livello di sistema. Le posizioni interessate da operazioni di fusione e di cessione tra intermediari, già classificate a sofferenza rettificata per il sistema a inizio trimestre, non concorrono alla determinazione del fenomeno a fine trimestre.

NUMERO DI AFFIDATI: numero di soggetti che, alla fine del trimestre di riferimento, presentano per la prima volta una delle condizioni previste per essere qualificati in

	sofferenza rettificata a livello di sistema. Le posizioni interessate da operazioni di fusione e di cessione tra intermediari, già classificate a sofferenza rettificata per il sistema a inizio trimestre, non concorrono alla determinazione del fenomeno a fine trimestre.
Passaggi a perdita	Cancellazioni (totali o parziali) di crediti deliberate dai competenti organi aziendali.
Percentuale di concentrazione	<p>Gli affidati e gli importi dei relativi fidi sono ripartiti per scaglioni (primo 0,5 per cento, primo 1 per cento, primo 5 per cento, primo 10 per cento) secondo il seguente criterio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli affidati sono ordinati per importi decrescenti; 2) sulla base dell'ordinamento al punto 1) e partendo dal primo affidato per dimensione del fido, viene determinata la numerosità di ciascuno scaglione (ad es. numero affidati totali*0,5/100 = numerosità del primo scaglione); 3) per ogni scaglione, partendo dal primo affidato per dimensione del fido, viene calcolata la somma dei fidi.
Prestiti e garanzie rilasciate	Somma dei prestiti (le sofferenze sono computate al netto delle perdite) e delle garanzie rilasciate alla clientela, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti. L'aggregato non comprende le attività cedute e non cancellate.
Prestiti (escluse le sofferenze) – fonte Centrale dei rischi	Ammontare dei crediti per cassa, al netto delle sofferenze, censiti dalla Centrale dei rischi, accordati o erogati dagli intermediari segnalanti. L'aggregato comprende le seguenti categorie di censimento: rischi autoliquidanti, rischi a revoca, rischi a scadenza e finanziamenti a procedura concorsuale. Per il dettaglio delle forme tecniche incluse si vedano le singole voci di Glossario. I crediti non comprendono le attività cedute e non cancellate.
Prestiti non deteriorati – fonte Segnalazioni di vigilanza	Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio non deteriorate ovvero che non ricadono nella categoria “ <i>non-performing</i> ” come definita nel regolamento di esecuzione UE/2014/680 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (<i>Implementing Technical Standards</i>). L'aggregato comprende le seguenti forme tecniche: conti correnti, mutui, carte di credito, prestiti contro cessione di stipendio, prestiti personali, leasing finanziario, operazioni di factoring, altri finanziamenti (per es.

commercial paper, prestiti su pegno, sconti di annualità), pronti contro termine attivi. I dati sono espressi al lordo delle svalutazioni e al netto dei passaggi a perdita. Sono incluse le attività cedute e non cancellate.

**Prestiti scaduti/sconfinanti deteriorati
fonte Segnalazioni di vigilanza**

– Esposizioni, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di rilevanza. I dati sono espressi al lordo delle svalutazioni e al netto dei passaggi a perdita. Essi comprendono le attività cedute e non cancellate.

Prestiti – fonte Segnalazioni di vigilanza

Totale dei finanziamenti deteriorati e non deteriorati erogati dalle banche a soggetti non bancari calcolati al lordo delle svalutazioni e al netto dei passaggi a perdita. L'aggregato comprende le seguenti forme tecniche: conti correnti, mutui, carte di credito, prestiti contro cessione di stipendio, prestiti personali, leasing finanziario, operazioni di factoring, altri finanziamenti (per es. *commercial paper*, prestiti su pegno, sconti di annualità), pronti contro termine attivi e sofferenze. Sono incluse le attività cedute e non cancellate.

Quota di fido globale accordata dalla prima banca

E' pari al rapporto percentuale tra accordato massimo e accordato totale.

L'accordato massimo è dato dalla somma dell'accordato di maggiore importo relativo a ogni affidato segnalato alla Centrale dei rischi. Ove il debitore sia monoaffidato, l'accordato di maggiore importo corrisponde all'accordato; ove pluriaffidato, viene considerato l'accordato maggiore.

Rischi a revoca

Categoria di censimento della Centrale dei rischi (CR) nella quale confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere a prescindere dall'esistenza di una giusta causa. Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (insoluti). Non sono compresi i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria, i quali non formano oggetto di censimento da parte della CR. Non sono

incluse le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, hanno i requisiti propri dei rischi autoliquidanti.

Rischi a scadenza

Categoria di censimento della Centrale dei rischi relativa a operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.

Nell'ambito della categoria devono essere segnalate, fra l'altro, le seguenti operazioni:

- anticipazioni attive;
- anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring;
- aperture di credito in conto corrente dalle quali l'intermediario può recedere prima della scadenza contrattuale solo per giusta causa;
- leasing;
- mutui;
- finanziamenti a valere su fondi di terzi in amministrazione comportanti l'assunzione di un rischio per l'intermediario;
- sconto di portafoglio finanziario diretto;
- prestiti personali;
- prestiti subordinati, solo se stipulati sotto forma di contratto di finanziamento;
- pronti contro termine e riporti attivi posti in essere senza l'intervento di una controparte centrale;
- altre sovvenzioni attive;
- operazioni in oro nella forma del prestito d'uso.

Rischi autoliquidanti

Categoria di censimento della Centrale dei rischi nella quale confluiscono operazioni caratterizzate da una forma di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela, diversa da intermediari, l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa (tale forma di controllo si realizza quando l'intermediario si rende cessionario del credito, ha un mandato irrevocabile all'incasso o i crediti sono domiciliati per il pagamento presso i propri sportelli). Il rapporto coinvolge, oltre all'intermediario e al cliente, anche un terzo soggetto debitore di quest'ultimo.

In particolare sono comprese in questa categoria le operazioni di:

- anticipo per operazioni di factoring, ad esclusione degli anticipi per operazioni di factoring su crediti futuri;
- anticipo salvo buon fine;
- anticipo su fatture;
- altri anticipi su effetti e documenti

- rappresentativi di crediti commerciali;
- sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto;
- anticipo all'esportazione;
- finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell'art. 1260 del Codice civile;
- prestiti contro cessione di stipendio o pensione;
- operazioni di acquisto di crediti a titolo definitivo.

Nella presente categoria sono inoltre convenzionalmente compresi i prefinanziamenti di mutuo, anche se concessi dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo.

Sconfinamento

Differenza positiva tra fido utilizzato (escluse le sofferenze) e fido accordato operativo. Viene calcolato per ogni operazione segnalata da ciascun intermediario alla Centrale dei rischi, senza alcuna compensazione né fra le operazioni che presentino margini di utilizzo né fra gli intermediari che segnalino lo stesso affidato.

Settore istituzionale della controparte

Raggruppamenti delle unità istituzionali sulla base della loro funzione economica principale. La classificazione è articolata su tre livelli: settori, sottosectori e sottogruppi. L'illustrazione analitica dello schema di classificazione della clientela e dei relativi criteri è contenuta nella [Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991](#). Da dicembre 2014 la classificazione della clientela è stata adeguata al SEC2010 (cfr. 4° aggiornamento del 30 settembre 2014 della circ. 140/1991). Le principali differenze con la precedente classificazione riguardano i settori Società finanziarie diverse da Istituzioni finanziarie monetarie (S12BI7) e Società non finanziarie (S11). Il raccordo tra le codifiche utilizzate nella [Base Dati Statistica \(BDS\)](#) e quelle presenti nella circolare 140/1991 è disponibile nella mappa dei contenuti del fascicolo, scaricabile al seguente [link. La clientela è l'insieme dei soggetti appartenenti ai settori Amministrazioni pubbliche, Società finanziarie al netto delle Istituzioni finanziarie monetarie, Società non finanziarie, Famiglie, Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e Unità non classificabili e non classificate. Le Istituzioni finanziarie monetarie \(IFM\) includono: la Banca d'Italia, le banche, i fondi comuni monetari, gli istituti di moneta elettronica e la Cassa depositi e prestiti spa.](#)

Sofferenze cessate nel trimestre

Ammontare dei rapporti per cassa relativi ai soggetti per i quali nel trimestre di riferimento cessa la segnalazione in sofferenza alla Centrale dei rischi. In particolare, ai sensi della [Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991](#), la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze (vedi: Sofferenze - fonte Centrale dei rischi) non è più dovuta quando: viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione a esso equiparabile; il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato; il credito viene ceduto a terzi; i competenti organi aziendali con specifica delibera hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero.

Sofferenze (al lordo delle svalutazioni e al netto dei passaggi a perdita) – fonte segnalazioni di vigilanza

Totale delle esposizioni per cassa nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, a prescindere dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario, al lordo delle svalutazioni e al netto dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio paese.

Sono incluse le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione e i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile. Eventuali differenze tra i dati di fonte segnalazioni di vigilanza e quelli di fonte Centrale dei rischi possono essere ricondotte a marginali difformità di carattere normativo esistenti nei criteri di rilevazione dei due sistemi informativi.

Sofferenze (al lordo delle svalutazioni e al netto dei passaggi a perdita) - fonte Centrale dei rischi

Totale delle esposizioni per cassa nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, a prescindere dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario, al lordo delle svalutazioni e al netto dei passaggi a perdita eventualmente

effettuati. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio paese.

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle "sofferenze" le posizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari".

Eventuali differenze tra i dati di fonte segnalazioni di vigilanza e quelli di fonte Centrale dei rischi possono essere ricondotte a marginali difformità di carattere normativo esistenti nei criteri di rilevazione dei due sistemi informativi.

Sofferenze (al lordo delle svalutazioni e passaggi a perdita) - fonte Centrale dei rischi

Totale delle esposizioni per cassa nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, a prescindere dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario, al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio paese.

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle "sofferenze" le posizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari".

Eventuali differenze tra i dati di fonte segnalazioni di vigilanza e quelli di fonte Centrale dei rischi possono essere ricondotte a marginali difformità di carattere normativo esistenti nei criteri di rilevazione dei due sistemi informativi.

Sofferenze rettificcate

Concetto di vigilanza che mira a estendere la qualifica di credito in sofferenza a tutti i crediti di un soggetto qualora questi abbia almeno una linea di credito in default secondo i seguenti criteri:

- a) è segnalata in sofferenza dall'unico intermediario che ha erogato il credito;
- b) è segnalata in sofferenza da un intermediario e tra gli sconfinamenti dell'unico altro intermediario esposto;
- c) è segnalata in sofferenza da un intermediario per un importo pari almeno al 70 per cento dell'esposizione dell'affidato nei confronti del sistema, oppure in presenza di sconfinamenti pari o superiori al 10 per cento dei prestiti;
- d) è segnalata in sofferenza da almeno due

intermediari per importi pari o superiori al 10 per cento del complessivo fido per cassa utilizzato nei confronti del sistema.

Svalutazioni

Previsioni di perdita relative a prestiti effettuate mediante alimentazione di fondi rettificativi.

TAEG medio ponderato

Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è un indicatore sintetico e convenzionale del costo del credito. Rappresenta il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso (cfr. il [decreto del Ministro del Tesoro dell'8 luglio 1992](#) in materia di disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo. Nelle tavole statistiche viene pubblicato il tasso medio, ottenuto ponderando i tassi segnalati per i rispettivi importi.

Tasso di decadimento trimestrale dei prestiti (t)

CALCOLATO SULL'UTILIZZATO: il tasso di decadimento in un determinato trimestre è dato dal rapporto fra le seguenti quantità:

- il numeratore è pari all'ammontare di credito utilizzato dai soggetti che sono entrati in sofferenza rettificata nel corso del trimestre di rilevazione;
- il denominatore è costituito dall'ammontare di credito utilizzato da tutti i soggetti censiti in Centrale dei rischi (CR) e non considerati in sofferenza rettificata (vedi: Sofferenze rettificate) alla fine del trimestre.

Gli importi del numeratore sono quelli di fine periodo in modo da rappresentare l'esposizione che ha determinato l'ingresso in sofferenza rettificata dei soggetti coinvolti.

Gli importi del denominatore sono depurati dagli eventuali crediti ceduti, nel trimestre di riferimento, a intermediari non partecipanti alla CR. Il denominatore del rapporto, seppur riferito alla fine del trimestre precedente, viene convenzionalmente riportato con data contabile pari a quella del trimestre di rilevazione (la stessa del numeratore e del tasso di decadimento).

Inoltre, se per un certo trimestre il numeratore è pari a zero, e di conseguenza è nullo anche il tasso di decadimento, entrambi i valori non vengono rappresentati nelle tavole; viceversa è sempre disponibile il valore del denominatore.

CALCOLATO SUI NUMERI: il tasso di

decadimento in un determinato trimestre è dato dal rapporto fra le seguenti quantità:

- il numeratore è pari alla numerosità dei soggetti che sono entrati in sofferenza rettificata nel corso del trimestre di rilevazione;
- il denominatore è costituito dal numero dei soggetti censiti in CR e non considerati in sofferenza rettificata (vedi: Sofferenze rettificata) alla fine del trimestre precedente.

Il denominatore è depurato dagli eventuali crediti ceduti, nel trimestre di riferimento, a intermediari non partecipanti alla CR. Il denominatore del rapporto, seppur riferito alla fine del trimestre precedente, viene convenzionalmente riportato con data contabile pari a quella del trimestre di rilevazione (la stessa del numeratore e del tasso di decadimento).

Inoltre, se per un certo trimestre il numeratore è pari a zero, e di conseguenza è nullo anche il tasso di decadimento, entrambi i valori non vengono rappresentati nelle tavole; viceversa è sempre disponibile il valore del denominatore.

Tasso di interesse sui prestiti

Rappresenta il costo del prestito ed è desunto dalla rilevazione campionaria sui tassi di cui alla [Circolare n. 251 del 17 luglio 2003](#). Per tutti i finanziamenti oggetto della rilevazione in essere alla fine del trimestre, gli intermediari segnalano i numeri computistici e le competenze, queste ultime distinte in interessi e commissioni e spese. I tassi di interesse pubblicati vengono calcolati come media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela – escludendo le operazioni a tasso agevolato – secondo la seguente formula:

$$t(\%) = [(competenze * 365) / \text{numeri computistici}]$$

Utilizzato

Ammontare del credito effettivamente erogato al cliente.